

L'INTERPRETAZIONE DEL REATO

Giovanni Catalisano*

Sommario: 1. Premessa – 2. Il contesto del reato – 3. Il criminale e l'accertamento della sua colpevolezza – 4. L'investigazione – 5. Il *profiling* ed il *profiler* – 6. La scena del crimine – 7. Lo *staging* – 8. Lo “statuto personale” del delinquente: i contributi della criminologia e della medicina legale – 9. Lo “statuto personale” del delinquente: la previsione del Codice penale italiano – 10. Il ruolo della perizia – 11. L'impulso a confessare: il contributo di Theodor Reik – 12. L'indagato e l'imputato – 13. Conclusioni

1. Premessa

Analizzare un reato, al fine di individuare il colpevole, comporta la necessità di individuare il *modus operandi* che ha permesso al reo la commissione del reato in esame.

Partendo dal postulato che se è stato commesso un reato occorre individuare il colpevole, chi si occupa, a vario titolo, delle indagini è spinto a porsi una serie di domande. Il punto di partenza sarà l'unico dato certo di cui si dispone in ogni indagine: il reato che è stato commesso.

L'indagine, pertanto, trarrà la sua origine dalla notizia di reato e si svilupperà lungo diverse direzioni con l'ausilio dei diversi mezzi, umani, tecnologici e scientifici, che occorreranno. Il contributo delle persone informate sui fatti potrà certamente rappresentare uno degli elementi su cui si concentrerà l'attenzione degli inquirenti.

Ciò posto, non è possibile effettuare una compiuta indagine per l'individuazione dell'autore del reato, se non si pone mente al fatto che i contesti, in cui vengono commessi i reati, sono molteplici e che spesso è proprio il contesto a fornire contributi decisivi per le indagini.

Lo studio dell'antefatto, del fatto e del postfatto fornisce gli elementi per poter ottenere il

soddisfacimento dell'esigenza di giustizia di cui siamo portatori, nella consapevolezza che non sempre i colpevoli di un reato vengono individuati e/o condannati e che l'esigenza di garantire una corretta informazione dell'opinione pubblica sulle vicende giudiziarie e sull'operato della magistratura si scontra con l'esigenza, parimenti rilevante, di garantire che le inchieste penali non vengano vanificate o che il corso dei processi non venga turbato da fughe di notizie¹.

2. Il contesto del reato.

La comprensione di un reato è un'operazione complessa che deve tenere conto del contesto in cui è avvenuto.

Accade spesso che l'assenza di un'adeguata conoscenza dello svolgimento del fatto delittuoso diventi la causa di una inesatta rappresentazione di ciò che è accaduto e, conseguentemente, si verifica, in molti casi, la lesione della reputazione altrui a causa dell'errata indicazione, da parte del giornalista, del soggetto che si ritiene colpevole. Ciò che si rimprovera ai giornalisti è la fretta e la mancanza di senso della misura quando, in presenza di indagini in corso, si spingono a presentare all'opinione pubblica quello che secondo il loro lavoro giornalistico appare l'autore del reato, al di fuori di qualsiasi cautela circa i soggetti coinvolti ed i loro diritti, tra cui il diritto a non vedere lesa la propria reputazione.

Soltanto alla fine delle indagini si potrà individuare quale è stato l'esatto contesto in cui è stato commesso il reato. Non sono rari i casi in cui viene commesso un omicidio ed il cadavere viene trasportato in un altro luogo al fine di allontanare i sospetti ed indurre gli investigatori verso una falsa pista, tutto ciò è, però, pienamente comprensibile solo alla fine delle indagini.

Da ciò emerge che l'analisi di un reato e l'individuazione del suo autore sono operazioni complesse che richiedono tempo e competenze specifiche.

I giornalisti si inseriscono in questo processo di valutazione quando ancora non sono stati posti in essere tutti gli atti investigativi ed acquisiti gli elementi probatori per stabilire se ricorrono gli estremi per formulare l'imputazione e chiedere, conseguentemente, il rinvio a giudizio dell'imputato, sempre che il P.M. non ravvisi gli estremi per chiedere l'archiviazione.

Strettamente collegato al contesto del reato è il procedimento di individuazione del corpo di reato², che dovrà anche essere repertato e conservato in modo tale da servire per tutti gli scopi

¹ Vedi: C.F. Grosso, *Segretezza e informazione nel nuovo processo penale*, in *Pol. dir.*, 1990, I, p. 77 e ss.

² Art. 253 c.p.p.:

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne

previsti dalla legge, ad es. esami di laboratorio.

3. Il criminale e l'accertamento della sua colpevolezza.

Precisato lo scopo delle indagini, assume importanza decisiva l'ambito processuale a cui è collegato l'analisi degli elementi probatori acquisiti al fine di determinare la sussistenza o meno della colpevolezza dell'imputato e, pertanto, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

La colpevolezza focalizza un momento di disvalore personale, strettamente inerente alla condotta spesa dal soggetto nella vita sociale, che riguarda propriamente la dignità e la libertà della persona umana e, dunque, attiene alla determinazione tanto delle condizioni soggettive che legittimano l'inflizione della pena, tanto di quelle che influiscono sulla qualità e quantità di pena comminata ed eseguita in concreto nei confronti dell'autore del delitto, una volta che egli sia riconosciuto responsabile di esso³.

Perché si possa parlare di colpevolezza, occorre anzitutto che l'autore del fatto sia capace di autonomia giuridica, sia cioè capace di fare propri gli scopi dell'ordinamento secondo scelte di carattere libero e responsabile, al di fuori di condizionamenti che trovano origine in patologie fisiche o in abnormità mentali, talmente gravi e radicate nella struttura della personalità, da esprimere inequivocabilmente, secondo il giudizio degli esperti, un "valore di malattia"⁴.

Di fronte a delitti commessi da personalità abnormi, quanto più crudele, inusuale, efferato, mostruoso è il delitto, tanto più è difficile per il giudice accertare se la condotta concretizzata debba essere intesa come espressione di "criminalità", ovvero come espressione di "malattia"⁵.

La giurisprudenza più avvertita, di cui si è fatto autorevole interprete il supremo Collegio a Sezioni Unite nell'importante sentenza n. 9163 del 25.01.2005⁶, ha fatto stato della crisi irrimediabile del criterio in forza del quale le anomalie psichiche rilevarebbero nel diritto penale soltanto ove fossero riconducibili nel novero di rigide e predeterminate categorie nosografiche. Far dipendere il giudizio di capacità dalla applicazione del metodo nosografico di stampo scientifico, trascurando di dare rilievo ai vari disturbi della personalità, che i più moderni manuali diagnostici e

costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

³ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, p. 5. L'articolo è disponibile sul sito della Pontificia Universidad Católica, Argentina, Santa María de los Buenos Aires, www.uca.edu.ar/esp/sec-fderecho/subsleynatural/esp/docs-articulos/pdf/ronco-02.pdf.

⁴ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica* op. cit., p. 5; U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, 3^a Ed., Torino, 2004, p. 118 ss.

⁵ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit., p. 6.

⁶ Cass., Sez. Un., 25.1.2005, in *Dir. Pen. Proc.*, 2005, p. 837.

statistici dei disturbi mentali suddividono in gruppi distinti⁷, significherebbe disattendere nella sostanza il principio di colpevolezza e di risocializzazione spettante alla sanzione penale, perché un orientamento siffatto non terrebbe conto degli aspetti fondamentali della personalità dell'autore del reato. La difficoltà, o la impossibilità, di una spiegazione eziologica del disturbo mentale, in assenza talora di segni dimostrabili circa alterazioni di organi particolari, non costituisce ragione sufficiente per escludere che esso incida in modo talmente grave nel funzionamento della psiche da escludere o attenuare la colpevolezza dell'agente, con la conseguente applicabilità del generale principio indicato dall'art. 85 del codice penale, relativo all'esclusione o alla diminuzione della responsabilità quando venga meno o sia grandemente scemata la capacità naturalistica di intendere o di volere. Onde anche il disturbo della personalità toglie o diminuisce l'imputabilità quando è "idoneo a determinare (...) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi⁸.

Gli enormi progressi compiuti dalle scienze neurologiche negli ultimi decenni hanno, peraltro, chiaramente evidenziato la stretta relazione intercorrente tra le funzioni cerebrali, da un canto, e, dall'altro, la vita psichica e il comportamento della persona. I processi mentali presuppongono funzioni cerebrali intatte, al punto che i disturbi cerebrali implicano la compromissione della memoria, dell'orientamento, della percezione, del linguaggio e di molteplici altre capacità di carattere cognitivo. Eppure, sebbene non vi siano dubbi circa il fatto che il contegno umano si fondi su processi del cervello di tipo fisico-chimico, affiora sempre più tra gli scienziati la consapevolezza che, al fine di comprendere meglio la vita psichica, siano necessarie ulteriori condizioni di tipo biologico, psicologico e sociale. Daniel Hell, professore di psichiatria clinica e direttore della clinica psichiatrica universitaria di Zurigo, ha osservato che proprio le più recenti ricerche sul cervello sembrano confermare l'insufficienza di uno studio della mente secondo modalità di tipo esclusivamente fisico-chimico neuronale. Infatti, lo sviluppo cerebrale, pur nel quadro di limiti geneticamente prefissati, è dipendente dalle influenze dell'ambiente e dalle esperienze di vita della persona. L'encefalo non è affatto un organo statico, bensì plastico, che si adatta nella sua struttura sottile a influssi sia interiori sia esteriori⁹. Secondo Daniel Hell, se il sorgere e il collegarsi in rete tra loro delle cellule cerebrali dipende dagli sviluppi biografici e dalle esperienze di apprendimento, e se le pressioni ambientali (per esempio, nella forma dello *stress*)

⁷ U. Fornari, *Trattato di psichiatria forense*, op. cit., p. 118 ss.

⁸ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit., p. 7; Cass., Sez. Un., 25.1.2005, op. cit., p. 851.

⁹ D. Hell, *Sind psychische Störungen ausschließlich Hirnkrankheiten?*, in AA.VV., *Ich und mein Gehirn. Persönliches Erleben, verantwortliches Handeln und objective Wissenschaft*, herausgegeben von Günter Rager, München, 2000, p. 139-160 Il riferimento è tratto dall'articolo di M. Ronco già citato il quale cita tale Autore.

esercitano un enorme influsso sulla microanatomia e sulla neuropsicologia di distinti centri cerebrali, è evidentemente erronea la tendenza a ridurre le “malattie mentali” a mere “malattie del cervello”. Infatti, le modificazioni cerebrali che provocano le malattie mentali sono potenzialmente anche espressione di situazioni di vita e di esperienze del mondo¹⁰.

Ma, osserva Hell, ancora più rilevante di ciò è la constatazione che l’esperienza psichica non può essere limitata al correlato biologico, giacché contiene sempre qualcosa di ulteriore rispetto ad esso. Il significato attribuito soggettivamente a un’esperienza di vita non è dipendente esclusivamente dai processi cerebrali, ma può essere compreso soltanto nell’ambito di un orizzonte culturale specifico. Onde si può dire con Hell che il significato dell’esperienza psichica sta nel linguaggio ed il significato del linguaggio nell’incontro degli uomini tra loro e nel loro confrontarsi con il mondo¹¹.

I disturbi psichici si accompagnano, invero, alla modificazione delle funzioni cerebrali, ma non si esauriscono in tali modificazioni. Ammalato psichicamente, conclude Hell, non è un cervello, ma una persona. Il significato di una infermità psichica non sta nel cervello, bensì nella presa di posizione di una persona rispetto a se stesso e nella relazione linguistica tra l’uomo e la sua cultura¹².

La pluridimensionalità dell’infermità psichica rinvia alla compresenza nell’uomo delle tre dimensioni della vita organica, della vita psichica e della vita spirituale, non separate tra loro, ma costituenti un’unità inscindibile nel composto umano di corpo e anima. Günter Rager, professore di Anatomia, Embriologia e Neurobiologia all’Università di Friburgo in Svizzera, ha suggerito l’analogia strutturale tra le teorie neurobiologiche oggi emergenti, che vedono una stretta interrelazione tra la mente e il corpo, tanto da parlare di “incarnazione della mente”, e la spiegazione filosofica dell’esistenza individuale elaborata da Aristotele e Tommaso d’Aquino. Per essi forma e materia sono un nulla, in sé e per sé considerate. Forma e materia non sono sostanze, ma principi, che danno realtà alla vita nel loro legame reciproco. L’anima è la forma vivente del corpo, che gli dà la consistenza che noi sperimentiamo. Il corpo, invece, è visto come principio di individuazione. Il corpo fornisce all’anima un luogo, nello spazio e nel tempo, la rende individuabile e distinguibile¹³.

Se l’uomo è un composto di due sostanze, l’anima e il corpo, e il suo essere non può venir

¹⁰ D. Hell, *Sind psychische Störungen ausschließlich Hirnkrankheiten?*, op. cit., p. 142. Il riferimento è tratto dall’articolo di M. Ronco già citato il quale cita tale Autore.

¹¹ D. Hell, *Sind psychische Störungen ausschließlich Hirnkrankheiten?*, op. cit., p. 143. Il riferimento è tratto dall’articolo di M. Ronco già citato il quale cita tale Autore.

¹² D. Hell, *Sind psychische Störungen ausschließlich Hirnkrankheiten?*, op. cit., p. 160. Il riferimento è tratto dall’articolo di M. Ronco già citato il quale cita tale Autore.

¹³ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit. p. 10; Rager, *Hirnforschung und die Frage nach dem Ich*, in AA. VV., *Ich und mein Gehirn*, op. cit., p. 49-50.

ridotto all'una o all'altro, separatamente considerati, le infermità mentali attingono la persona nella sua interezza, indipendentemente dalla loro causa, provocando effetti in larga parte simili sul funzionamento della psiche. Alcune patologie della mente trovano origine in un'alterazione organica o funzionale di certi organi del corpo: questa alterazione provoca ulteriori alterazioni nello psichismo della persona, in quella parte dell'anima più dipendente dal corpo, in guisa che la parte nobile dell'anima, lo spirito, pur indenne dalla patologia, non ha più la possibilità di manifestarsi e di esprimersi esteriormente¹⁴. Come insegna San Gregorio di Nissa: "In ogni organo del composto umano, che possiede di per sé un'attività propria, la potenza dell'anima può restare senza effetto, se l'organo in questione non si mantiene in armonia con l'ordine naturale"¹⁵.

In questi casi, come insegna anche Tommaso d'Aquino, l'infermità, essendo un disturbo diretto e primario del corpo, attinge anche l'anima, però soltanto per *accidens*¹⁶.

Non tutte le patologie mentali, però, sono di origine organica. Se l'uomo è un composto di anima e di corpo, è inevitabile che vi siano delle patologie dell'anima che influiscono anch'esse sul funzionamento della psiche, fino a provocare effetti sul piano corporeo e del comportamento¹⁷.

Nelle complesse e delicate relazioni tra le patologie spirituali e il funzionamento della psiche e nelle altrettanto complesse relazioni tra le patologie organiche ed il funzionamento della psiche sta l'estrema difficoltà di distinguere fino in fondo nei casi giudiziari tra infermità mentale e perversione del carattere o della personalità. La prima, con l'effetto giuridico di escludere o di diminuire la responsabilità per l'atto compiuto; la seconda, che imporrebbe, secondo un orientamento rigido, ormai, come si è prima visto, in via di superamento, di mantenere intatta la totale responsabilità giuridica. Vero è, piuttosto, che tra patologia mentale e perversione del carattere o della personalità v'è un'interrelazione stretta, un reciproco influenzamento che non consente mai la formulazione di conclusioni nette e assolute¹⁸.

Va tuttavia riconosciuto che, allo stesso modo in cui vi può essere una malattia mentale a fondamento organico, che produce l'abnormità del comportamento psichico, così vi può essere una malattia spirituale che, provocando lo sregolamento delle più diverse passioni al di fuori del controllo della ragione, produce danni irreversibili dello stesso funzionamento psichico. Le cause

¹⁴ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit., p. 11.

¹⁵ S. Gregorio Di Nissa, *La creazione dell'uomo*, XII, p. 44, 161 AB. Il riferimento è tratto da M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit. p. 11.

¹⁶ T. d'Aquino, *Summa Theologiae*, III q. 15 a. 4 in c: "*Animam in corpore constitutam contingit pati dupliciter: uno modo, passione corporali; alio modo, passione animali. Passione quidem corporali patitur per corporis laesionem. Cum enim anima sit forma corporis: et ideo, corpore perturbato per aliquam corpoream passionem, necesse est quod anima per accidens perturbetur, scilicet quantum ad esse quod habet in corpore*". Il riferimento è tratto da M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit.

¹⁷ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit., p. 12.

¹⁸ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit., p. 15.

sono opposte: organica, in un caso; spirituale, nell'altro. Ma le conseguenze sono le medesime¹⁹.

A questo punto, occorre effettuare un passo indietro per comprendere pienamente la complessità e vastità del campo d'indagine fino ad ora delineato, nonché i principali passaggi storici.

Le ricerche sulla personalità del criminale rappresentano il principale campo di indagine della criminologia clinica, disciplina che si è intensamente applicata sia allo studio delle cause del crimine, sia alla prevenzione ed al trattamento della delinquenza²⁰.

Mentre le teorie criminologiche classiche consideravano la delinquenza come il risultato di condizioni sfavorevoli, individuali od ambientali, qualitativamente e quantitativamente accertabili anche con metodologie cliniche, alcune teorie sociologiche hanno superato una visione patologistica ed hanno considerato la delinquenza, e più in generale la devianza, come il risultato della trasmissione di particolari modelli presenti in alcune aree, ovvero come la diretta conseguenza dell'organizzazione sociale, rendendo meno utilizzabile l'approccio clinico tradizionale²¹.

I principali interrogativi ai quali la ricerca clinica ha cercato e cerca di rispondere sono stati e rimangono i seguenti: esistono fattori biologici che possono influire sulla delinquenza in generale o sulla criminalità di tipo violento? Esistono caratteristiche di personalità che differenziano in modo significativo i delinquenti dai non delinquenti, siano esse alla base del comportamento criminale o siano soltanto la conseguenza di particolari cammini psicosociali? Esistono situazioni familiari o ambientali, relative ai primi anni di vita, che mettono l'individuo particolarmente "a rischio" di sviluppare in modo armonico la personalità, ponendo le basi per futuri comportamenti criminali?²²

La criminologia clinica, iniziata con l'opera di Lombroso, fin dal suo sorgere si è posta l'obiettivo di individuare gli elementi specifici della personalità del criminale, sulla base del presupposto che i "delinquenti" differiscano in modo significativo dai "non delinquenti". Lombroso tentò di verificare le sue ipotesi mediante l'osservazione di innumerevoli casi clinici. Costruì, quindi, una teoria globale del crimine, di tipo bioantropologico, secondo la quale i delinquenti sarebbero caratterizzati da particolari anomalie somatiche o costituzionali²³.

La dottrina di Lombroso sembrò confermata da un certo numero di ricerche. Tuttavia, sia le indagini di Lombroso sia quelle dei suoi successori furono aspramente criticate alla luce dei

¹⁹ M. Ronco, *Coscienza morale e colpevolezza giuridica*, op. cit., p. 15-16.

²⁰ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2003, p. 73.

²¹ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, op. cit., p. 73.

²² T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, op. cit., p. 73-74.

²³ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, op. cit., p. 75. Vedi anche: C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, Hoepli, Milano, 1876; G. Lombroso Ferrero, *Cesare Lombroso*, Bologna, 1921.

moderni criteri metodologici, in quanto inficiate dall'assenza di gruppi di controllo o dall'errata costruzione di tali gruppi, nonché dalla grossolanità delle correlazioni statistiche e dall'assenza di un esame critico delle fonti dei dati²⁴.

Non tardarono ad arrivare gli esiti di alcuni studi che misero in crisi le ricerche di Lombroso.

Nel 1919, ad esempio, una ricerca, effettuata contemporaneamente su un campione di detenuti e su campioni di controllo, dimostrò che i delinquenti non possedevano, in misura superiore agli altri individui, le caratteristiche fisiche e biologiche segnalate da Lombroso²⁵.

Oggi non è più sostenibile la teoria del c.d. "delinquente nato" di Lombroso, anche se non mancano studi che mettono ancora in relazione l'aspetto biologico e genetico del delinquente con quello dei suoi familiari, ma non si tratta di far riprendere vigore alla tesi del delinquente nato, ma, piuttosto, un esame delle eventuali "somiglianze genetiche" di determinati soggetti delinquenti, senza che si possa realmente sostenere che il figlio di un delinquente sarà necessariamente un delinquente, in tali casi è stato dimostrato che ciò che provoca la delinquenza è il contesto in cui l'individuo nasce e cresce, non il D.N.A.

Ormai è fuori discussione che i reati sono di natura talmente diversa che appare impossibile immaginare un fattore biologico che possa sottenderli²⁶.

4. L'investigazione.

Quando viene commesso un reato sorge la necessità di effettuare delle indagini²⁷ dirette all'individuazione dell'autore del reato, a tal fine è necessario raccogliere tutti gli elementi necessari per raggiungere tale scopo. L'ascolto delle persone informate sui fatti, dei "testimoni oculari", l'individuazione ed il repertamento delle tracce presenti nella scena del crimine sono esempi della

²⁴ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, op. cit., p. 76. Vedi anche: E.A. Hooton, *The American Criminal: An Anthropological Study*, Harvard University Press, Cambridge, 1939; S. Schafer, *Teorie in criminologia*, Bulzoni, Roma, 1968.

²⁵ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, op. cit., p. 76. Vedi anche: C. Goring, *The English Convict. A Statistical Study*, London, 1919.

²⁶ T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, op. cit., p. 87.

²⁷ In riferimento alle indagini si vedano i seguenti articoli:

Art. 326 Finalità delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Art. 327 Direzione delle indagini preliminari.

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 328 Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

complessa attività di investigazione che attende gli investigatori.

L'attività investigativa diretta all'individuazione del colpevole del reato riguarda anche l'analisi di tutti gli elementi che concorrono alla predisposizione di quello che viene definito comunemente il profilo dell'autore del reato. Si tratterà, pertanto, di analizzare la scena del crimine, intesa come l'ambito spaziale dove è stato commesso il crimine, studiando il *modus operandi* del reo per valutarne i profili psicologici. Non sono pochi gli autori del reato che ritornano sulla scena del crimine. Oscuri impulsi spingono l'omicida verso il luogo dove ha provato un sinistro piacere²⁸.

Con ciò si comprende come la giustificazione di una ipotesi investigativa, in sede giudiziaria, deve oggi essere fondamentalmente confortata dalle scienze della natura e dalle strumentazioni più sofisticate, secondo il modello che va dalle impronte digitali all'analisi del D.N.A. Fuori da questo tipo di giustificazione, ogni ipotesi è meramente ipotetica: degna della massima considerazione nella fase precedente la sede giudiziaria, ma assai problematica in un contesto dimostrativo di responsabilità penali²⁹.

Individuare il colpevole di un reato è una operazione molto complessa che spesso richiede attente analisi con apparecchiature sofisticate. È noto che oggi la scienza permette di individuare l'autore del reato attraverso tecniche che qualche decennio fa erano sconosciute. Vi sono anche casi di vicende ricostruite a distanza di anni e spiegate secondo le moderne tecniche. In alcuni casi il test del D.N.A. ha contribuito a rilevare la non colpevolezza di persone che si sono trovate ad essere destinatarie di una condanna a morte, fatti ancora oggi accaduti negli Stati Uniti.

Di fondamentale importanza sono gli indizi che sono tutto ciò che può servire come prova, ma che non è prova in sé stesso³⁰. Gli enormi progressi della scienza permettono di considerare il laboratorio scientifico come l'anticamera del tribunale³¹. L'interpretazione e l'uso degli indizi ha due scopi: osservare i fatti obiettivi, ed allora l'interesse si concentra sulla domanda: "Cosa è successo?", "Come è successo?", oppure risolvere il problema soggettivo, ed in questo caso è decisiva la risposta alla domanda: "Chi è il colpevole?". Le indagini devono essere condotte in entrambe le direzioni, e spesso indipendentemente l'una dall'altra. La pratica spesso dimostra che è facile stabilire i fatti obiettivi, a prima vista, mentre sono pochissimi gli indizi utili a chiarire il mistero del fatto soggettivo³².

Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto,

²⁸ S. Freud, *Beyond the Pleasure Principle*, 1922.

²⁹ F. Sidoti, *Criminologia e investigazione*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 24.

³⁰ J. Glaser, *Handbuch des Strafprozesses*, 1883, vol. I, pag. 738.

³¹ E. Locard, *Die Kriminaluntersuchung und ihre wissenschaftlichen Methoden*, 1930, p. 26.

³² T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, 1945. La traduzione dall'inglese è di Ada Costantino, risale al 1967 con il titolo "L'impulso a confessare", Casa editrice Feltrinelli, pag. 12.

perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né diminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gli indizi si provano altronde che da sé stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce sull'altra³³.

Trovare un'impronta digitale nel luogo del delitto prova la presenza di una determinata persona, ma non la sua colpevolezza. Per prima cosa il criminologo deve meticolosamente accertare cosa è successo e poi passerà all'esame degli indizi ed alla loro interpretazione³⁴.

Per venire a sapere cosa realmente sia accaduto, bisogna valersi dell'indizio coordinandolo con gli altri fatti: in altre parole, un indizio trae valore da un certo lavoro psicologico dell'investigatore. In che cosa consiste questo lavoro? Legare e riavvicinare tra loro i fatti, in modo da rendere evidente il significato della loro funzione; dividere i fatti essenziali dai fatti accidentali, trarre le conclusioni dalle premesse; tutte operazioni logiche. È il ragionamento logico quindi che porta l'investigazione criminologica a quel successo intellettuale che desta tanta ammirazione³⁵. Hans Gross nel suo famoso libro "Psicologia criminale" scrive: "Benché questa dichiarazione sulle connessioni causali possa apparire semplicistica, essa è tuttavia importante perché il chiedersi e richiedersi la stessa cosa, ossia: qual è l'effetto e quale la causa?, resta il nostro compito più importante. Chiunque continui a interrogarsi su questo, fino alla stanchezza, può essere certo di non incorrere mai in errori gravi"³⁶.

Ricercare il movente che ha spinto lo sconosciuto colpevole a commettere il delitto è una delle principali maniere per scoprirne l'identità: non c'è dubbio che qui ci troviamo nel dominio della psicologia. Non tocca al giudice mettere in chiaro il motivo, o meglio, i motivi, che hanno provocato un delitto. L'importanza del mettere in luce il movente per dimostrare l'evidenza non sta solo nel fatto che il movente è, in se stesso, una prova evidente: spesso altre prove diventano inutilizzabili se non si conosce il movente del delitto, che è spesso il punto di partenza per il lavoro di indagine. Spesso i delitti sono organizzati in modo da sviare l'indagine³⁷.

Dostoevskij diceva che il servirsi della psicologia per interpretare le prove è un'arma a doppio taglio che può essere usata tanto per accusare che per difendere³⁸. È compito dello psicologo

³³ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 25. La citazione riguarda l'opera che Cesare Beccaria scrisse nel 1764.

³⁴ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 19.

³⁵ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 19.

³⁶ La citazione di Hans ed è tratta da T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., pag. 20

³⁷ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 28-29.

³⁸ Dostoevskij, *I fratelli Karamazov*, in *Delitto e castigo*.

dissipare e ripudiare questo malinteso relativo alla sua scienza³⁹.

Spesso un criminale tiene un contegno calmo e sicuro, mentre un uomo accusato ingiustamente può dare l'impressione di avere la coscienza pesante⁴⁰. Si dà ancora troppa importanza al rapporto tra l'evidenza psicologica ed il fatto criminale, quantunque ora si sappia che l'agitazione può insorgere sia da processi endocrini che da un sentimento di colpa realmente commessa⁴¹.

L'imprudenza del criminale è un atto inconscio di prudenza che tende all'autoaccusa, guidata da ragioni oscure, che egli stesso ignora⁴². A ciò si aggiunga che il delitto parla in tanti modi diversi⁴³. La forza che spinge all'autoaccusa è azionata dall'inconscio desiderio di punizione che finisce con l'esprimersi commettendo atti sbagliati. Naturalmente non tutti i criminali reagiscono così⁴⁴.

Un posto importante occupa il ragionamento probatorio che poggia su una struttura inferenziale ed il cardine delle inferenze è costituito, oltre che da leggi scientifiche e di tipo statistico-quantitativo, dalle massime d'esperienza, formanti l'enciclopedia o il repertorio di conoscenze dell'uomo medio, che il senso comune offre al giudice come strumento conoscitivo per la valutazione del fenomeno probatorio in un determinato contesto storico e culturale⁴⁵.

5. Il *profiling* ed il *profiler*.

La psicologia investigativa è un'area relativamente nuova della psicologia giuridica che tenta di introdurre dei canoni di scientificità e sistematizzazione teorica in un ambito, quello dell'indagine giudiziaria, per anni dominato da approcci soggettivi ed idiosincratici, ancorché spesso operativamente efficaci⁴⁶.

L'*offender* durante la perpetrazione del proprio crimine esibisce un determinato modello di comportamento, l'individuazione e lo studio di questo modello permette di inferire alcune caratteristiche dell'autore del crimine. Pertanto, un'adeguata interpretazione della *crime scene* può

³⁹ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., pag. 33.

⁴⁰ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., pag. 33

⁴¹ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., pag. 34

⁴² T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., pag. 48

⁴³ Si veda: W. Shakespeare, *Amleto*, Atto II, Scena 2.

⁴⁴ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 49.

⁴⁵ G. Canzio, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, in *Diritto penale e processo*, 10, 2003, p. 1196.

⁴⁶ G. De Leo, M. Scali, V. Cuzzocrea, M. Giannini, G. L. Lepri, *Psicologia investigativa: una nuova sfida della psicologia giuridica*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 367.

indicare il tipo di persona che ha commesso il reato. In tale prospettiva il *profiler* fornisce il proprio supporto all'investigazione tentando di rispondere a tre domande: "Cosa è successo sulla scena del delitto? Che tipo di persona può aver fatto questo? Quali sono le più probabili caratteristiche di personalità di questo individuo?"⁴⁷.

La necessità che, nell'ambito delle attività investigative, ci si avvalga di un esperto in *profiling* è un dato che molti studiosi danno per acquisito. L'attività che il *profiler* svolge è legata all'analisi del profilo criminale per individuare il criminale stesso.

Tuttavia, non si può omettere di riferire che per molti l'attività di tale esperto appare criticabile. Per comprendere quale sia la fonte di tali perplessità, occorre pensare che contrariamente alle altre tecniche investigative, attualmente il concetto di *profiling* ha di fatto ottenuto lo status di icona nei *films*, in televisione e nei *media*: in questi contesti la concreta pratica del *profiling* sembra essere procedura di *routine* nell'indagine di ogni delitto di grande interesse e/o aberrazione; le cronache di tali crimini avanzano solitamente ipotesi sul possibile profilo psicologico del criminale⁴⁸. Ma i dubbi sono destinati ad essere respinti dalla constatazione che, come precisa lo stesso Richard N. Kocsis, il materiale posto a fondamento della validità del *profiling* si basa su "analisi quantitative, soggette ai rigori del processo scientifico di controllo da parte di colleghi del settore, successivamente accettati e pubblicati su riviste accademiche prestigiose, riconosciute a livello internazionale"⁴⁹.

La suddetta precisazione è necessaria per evidenziare la validità scientifica degli studi in discussione, messa in pericolo dalla presentazione che i *media* propongono, basata sullo spettacolo piuttosto che sull'effettiva rilevanza scientifica degli studi in materia di profili criminali. Tali studi abbracciano l'intero panorama internazionale.

Si ritiene che siano quattro le caratteristiche fondamentali per un efficace *profiling*: a) il riconoscimento della mente criminale; b) l'esperienza di chi ha investigato vari delitti; c) la capacità di analisi logica ed obiettiva, cioè l'abilità di ragionare in modo logico ed obiettivo senza l'intrusione di reazioni emotive individuali per quel particolare caso; d) l'intuito personale⁵⁰.

Si può dire che il *profiling* criminale consta di due fasi: la prima delinea un profilo generale, la seconda un profilo specifico. Il profilo generale fa parte dell'analisi investigativa globale di ogni delitto. La relativa meticolosa raccolta dei dati sulla scena del crimine è quanto mai importante per giungere alle premesse e alle dinamiche del crimine stesso. Il profilo specifico è viceversa

⁴⁷ A. Pinizzotto, *Introduzione al criminal profiling* in M. Strano, *Manuale di investigazione criminale*, Nuovo Studio Tecna, 2008, p. 382-383.

⁴⁸ Il riferimento è tratto dalla prefazione, a cura di Richard N. Kocsis, del libro di George B. Palermo e Vincenzo M. Mastronardi, *Il profilo criminologico*, Giuffrè, Milano, 2005.

⁴⁹ N. Kocsis, Prefazione, op. cit., p. XII.

⁵⁰ Hazelwood ed altri, *Practical aspects of rape investigation: A multidisciplinary approach*, Boca Raton. FL: CRC Press, p. 115-126.

caratterizzato da una raffinata raccolta di elementi probanti della scena del crimine, estremamente preziosi per l'indagine, il cui scopo principale è delineare una tipologia delle caratteristiche comportamentali e della struttura psicologica del colpevole⁵¹.

Sulla base di questi assunti si può affermare che la costruzione di un profilo psicologico criminale è caratterizzato dall'interpretazione psicologica di informazioni, collegate alle circostanze di un crimine e raccolte sulla scena di quest'ultimo, al fine di disegnare l'identikit (demografico, psicologico e del *modus operandi*) di un criminale. Lo scopo è molteplice: tentare di spiegare il comportamento di un criminale, talvolta seriale o ripetitivo, la sua motivazione, se esiste la possibilità di recidiva e facilitare la sua cattura⁵².

Ciò posto, la maggior parte dei reati, anche se coinvolgono spesso pericolosi criminali, non necessitano di *profiling*, perché la presenza di testimoni al crimine o di persone in grado di fornire materiale attendibile, può risultare di enorme utilità nell'identificazione del colpevole. Ci sono, invece, altri crimini di natura violenta i cui esecutori, non identificabili da testimoni, tendono a ripetere reati simili tra loro e mostrano, spesso, una certa abilità nel perpetrare i loro atti iniqui e nello sfuggire alla cattura. Questi sono i crimini per i quali la costruzione di un profilo psicologico criminale può risultare di estrema utilità⁵³.

6. La scena del crimine.

Per individuare l'autore di un reato è necessario studiare la scena del crimine. La *crime zone* comprende tutta l'area potenzialmente interessata dal comportamento criminale, (strade di accesso, parcheggi, zone di vegetazione, corsi d'acqua, marciapiedi, comunità, ecc.) vale a dire i luoghi relativamente vicini alla *crime scene* dove il responsabile del crimine può aver compiuto azioni connesse al delitto (preparazione, attesa, abbandono di oggetti) e lasciato quindi delle tracce (scene del crimine secondarie)⁵⁴.

Interpretando il dove ed il quando, riferiti alla scena del crimine, il cosa come le prove raccolte sulla scena (inclusa la vittima), il perché come collegato alla psicodinamica del crimine ed il come alla sua meccanica, si arriva al chi, che considera la tipologia del sospettato⁵⁵.

Si ritiene che il carattere sia la personalità in azione. Il criminale ha un suo particolare

⁵¹ G. B. Palermo, *Criminal profiling: The importance of the uniqueness of the killer*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2002.

⁵² George B. Palermo e Vincenzo M. Mastronardi, *Il profilo criminologico*, op. cit., p. 3.

⁵³ George B. Palermo e Vincenzo M. Mastronardi, *Il profilo criminologico*, op. cit., p. 7.

⁵⁴ M. Strano, R. Bruzzone, *Tecniche di sopralluogo sulla crime scene* in M. Strano, *Manuale di investigazione criminale*, Nuovo Studio Tecna, 2008, p. 16.

⁵⁵ George B. Palermo e Vincenzo M. Mastronardi, *Il profilo criminologico*, op. cit., p. 9.

carattere che determina il suo *modus operandi*. Ciò si può rilevare dalla scena del delitto. La scena del delitto è come l'*imprint* dell'attività esplicata da colui che ha commesso il reato⁵⁶.

Nella maggior parte dei casi, attraverso le suddette operazioni di analisi, si arriva all'individuazione dell'autore o degli autori del reato. Tuttavia, ciò non è una garanzia assoluta ma, piuttosto, una variabile che dipende da una serie di fattori tra cui le caratteristiche dell'autore del reato, maggiore o minore esperienza, assenza o presenza di coinvolgimento affettivo nei confronti della vittima, comportamento ed età della vittima ecc. A ciò si aggiunge la possibilità che la scena del crimine sia stata alterata o contaminata. Mentre la contaminazione della scena del crimine o di uno o più elementi probatori è legata a fattori esterni rispetto alla volontà dell'autore del reato, ciò non si verifica nel caso dell'alterazione in cui avviene una vera e propria modifica dello "stato del luogo", rientrano in tale categoria tutti quei comportamenti quali ad es. la cancellazione delle tracce di sangue ed il ripristino dell'ordine del luogo⁵⁷. L'alterazione della scena della crimine rappresenta un ulteriore problema su cui dovranno confrontarsi gli inquirenti.

7. **Lo staging.**

Lo *staging* o organizzazione della messa in scena è definito come l'intenzionale alterazione di un crimine o della scena di un crimine nel tentativo di depistare gli investigatori e vanificare il processo di giustizia criminale⁵⁸.

Per comprendere pienamente il reale significato dello *staging* occorre considerare che gli indizi originati dalla presenza del colpevole nel luogo del delitto possono essere originati dalla sua stessa persona, su ciò che la circonda (impronte digitali, orme dei piedi etc.) oppure dall'ambiente stesso della sua persona (su vestiti o su cose che ha in mano)⁵⁹. Inoltre, spesso, l'assassino crea falsi indizi per ingannare la polizia. I criminologi concordano nel dire che nella creazione dei falsi indizi si ritrova spesso un grande dispendio di intelligenza ed inventiva⁶⁰.

Ci sono due ragioni per cui qualcuno usa lo *staging*: per indirizzare le indagini lontano dal

⁵⁶ George B. Palermo e Vincenzo M. Mastronardi, *Il profilo criminologico*, op. cit., p. 67.

⁵⁷ Si pensi al caso di una colluttazione, avvenuta in un'abitazione, che ha comportato la rottura di vasi o altro a cui segue l'eliminazione delle tracce per ripristinare la condizione di ordine iniziale. Non è raro che nei sopralluoghi effettuati dalle forze dell'ordine e dal P.M. venga chiesto ai familiari, o a chi conosce il luogo del delitto, se mancano oggetti o se lo stato del luogo presenta delle difformità.

⁵⁸ Il riferimento è tratto dalla citazione presente nel libro di George B. Palermo e Vincenzo M. Mastronardi, *Il profilo criminologico*, op. cit., p. 103, in cui gli autori riportano una definizione ampliata di quanto già affermato da Douglas, Munn, Geberth, Napier e Baker.

⁵⁹ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 16.

⁶⁰ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 18.

sospetto più logico o per proteggere la vittima o la famiglia della vittima⁶¹. Un criminale che organizza la scena di un crimine di solito commette degli errori perché la rappresenta per farla apparire nel modo in cui egli crede che una scena del crimine debba sembrare⁶².

In definitiva, lo *staging* rappresenta un ulteriore problema su cui andrà focalizzata l'attenzione degli inquirenti, nella consapevolezza che attraverso lo *staging* il reale autore del reato è in grado di far apparire colpevole colui che in realtà non è tale. Evidente è il collegamento con i *mass media* in termini di errata percezione della realtà.

8. Lo “statuto personale” del delinquente: i contributi della criminologia e della medicina legale.

Uno degli errori che spesso vengono commessi attraverso l'uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa è quello di presentare il presunto colpevole di un reato senza nessuna distinzione della sua persona rispetto alla sua reale capacità di intendere e di volere. Una persona che è pienamente capace di intendere e di volere ha lo stesso trattamento mediatico di una persona che è affetta da un vizio mentale. Ciò non aiuta né coloro che indagano né l'opinione pubblica a discernere i fatti come si sono verificati.

I delinquenti son stati classificati in varie categorie.

In base alle possibilità di recupero i delinquenti si classificano in:

- a) soggetti irrecuperabili, nessun trattamento qualificato conosciuto potrebbe portare ad un risultato positivo per questi soggetti;
- b) soggetti recuperabili, in presenza di un trattamento qualificato (psicoterapia, lavoro, scuola, trattamento medico/farmacologico ecc.);
- c) soggetti spontaneamente recuperabili senza alcun trattamento qualificato⁶³.

La suddetta classificazione ha il pregio di far comprendere la complessità del dato criminale che sembra sfuggire a molti, tra cui i giornalisti che, per ognuno dei soggetti che rientrano nelle citate classificazioni, utilizzano un modo di rappresentazione standard dell'accaduto. Per essi non

⁶¹ J. E. Douglas and C.M. Munn, *The detection of staging and personation at the crime scene*, in *Crime classification manual*, J. E. Douglas, A. W. Burgess, A. G. Burgess and R.K. Ressler, NY, Lexington Books, 1992, p. 249.

⁶² J. E. Douglas and C.M. Munn, *The detection of staging and personation at the crime scene*, in *Crime classification manual*, op. cit., p. 249.

⁶³ La classificazione è di Fontanesi e Ponti (1966) ed è tratta da: George B. Palermo e Vincenzo M. Mastronardi, *Il profilo criminologico*, op. cit., p. 79.

esiste una diversificazione degli autori del reato da cui discende la necessità di avvertire l'opinione pubblica della presenza di un soggetto la cui capacità di intendere e volere è in fase di accertamento. Al contrario, per gli altri soggetti, accusa e difesa, è necessario analizzare l'esatto stato mentale dell'autore del reato, in quanto la condanna ad una pena detentiva di un soggetto affetto da un vizio totale di mente, o da altre patologie anche di carattere transitorio il cui accertamento è demandato all'esperto eventualmente nominato, non è in grado di espletare quella funzione di retribuzione della pena e di emenda morale del reo. Piuttosto, è necessario approntare strumenti diretti sia alla salvaguardia della società, tale esigenza è maggiormente avvertita quando si tratta di soggetti ritenuti pericolosi a seguito di un giudizio sulla loro pericolosità, ma anche del reo che se è affetto da una patologia tale da renderlo irrecuperabile non sarà in grado di comprendere il disvalore della sua condotta né si può pretendere da un tale soggetto che mostri sentimenti di pentimento sincero sulla cui piena affidabilità non ci si può basare neanche in presenza di soggetti pienamente capaci di intendere e volere.

Nel caso, invece, dei soggetti recuperabili in presenza di un trattamento qualificato, diviene necessaria la predisposizione di un piano individuale di recupero del reo affinché possa comprendere il disvalore della sua condotta provando a ricucire lo strappo avvenuto con la società. La nostra Costituzione ci impone di retribuire il reo con la pena *ex lege* prevista, ma, allo stesso tempo, è chiara l'esigenza di considerare il reo come un soggetto che, terminata l'espiazione della pena, ha il pieno diritto di rientrare in società e di avere una vita di relazione "normale". Questa considerazione di carattere generale dovrà, evidentemente, essere considerata caso per caso e per famiglie di reati, perché se la società può facilmente "perdonare" il furto di un oggetto lo stesso non si può affermare per determinate categorie di reati da cui un "pentimento" sincero non è credibile attendersi. Uno dei tanti esempi di giornalismo distorto è quello dei criminali definiti "pentiti" e presentati all'opinione pubblica in tali vesti, senza che vi sia alcuna corrispondenza tra il dato linguistico e il comportamento di tali criminali che decidono di collaborare, non quindi di pentirsi, con le Autorità inquirenti e requirenti esclusivamente per ottenere dei benefici, un classico esempio di *do ut des*.

L'ultimo caso è rappresentato dai soggetti spontaneamente recuperabili senza alcun trattamento qualificato, si tratta di persone pienamente capaci di intendere e di volere che in molti casi più che di un trattamento qualificato, dal punto di vista medico, hanno bisogno di essere guidati con l'ausilio di un programma di risocializzazione per rientrare nella società. Spesso accade che la commissione di un reato sia un fatto isolato, maggiore sarà la presenza di operatori esperti nel comprendere le condizioni di disagio che hanno indotto alla commissione del reato ed alle operazioni da compiere per l'eliminazione di tale stato di disagio, minore sarà la possibilità di

recidiva, con evidenti effetti benefici per tutta la società. Non bisogna dimenticare che la società spesso predispone un terreno fertile per la nascita e lo sviluppo di fenomeni criminali ed ad essa, pertanto, spetta il dovere di eliminare tutte queste possibilità.

9. Lo “statuto personale” del delinquente: la previsione del Codice penale italiano.

Secondo il sistema penale italiano, la mente sarebbe scomponibile in tre distinti ambiti: capacità di intendere; capacità di volere; emotività. Solo i disturbi nei primi due settori sarebbero giuridicamente rilevanti⁶⁴.

Nella visione del Codice penale italiano, i delinquenti sono classificati dentro categorie basate su criteri di recidività e pericolosità: il delinquente primario, colui che ha commesso un crimine per la prima volta; il delinquente recidivo, colui che, dopo essere stato condannato per un crimine, ne commette un altro; il delinquente abituale, specificato secondo diverse procedure come pluricondannato ed incline ad una nuova infrazione; il delinquente professionale, colui che vive abitualmente dei profitti derivanti dal crimine; il delinquente per tendenza, che manifesta un carattere particolarmente malvagio⁶⁵.

Da ciò emerge con chiarezza l'esigenza per il Legislatore di non considerare il delinquente secondo un unico modello comportamentale, ma, piuttosto, valutare l'effettiva persona del reo in modo da individuare una pena che sia adatta al caso concreto. Se un soggetto commette un furto per la prima volta difficilmente verrà condannato ad una pena che arrivi al massimo previsto dalla legge, diversa è la prospettiva per le altre categorie di delinquenti.

Al fine di poter individuare una serie di elementi riguardanti la persona dell'indagato o dell'imputato, su cui l'Organo giudicante dovrà basarsi, è previsto l'istituto della perizia su cui andranno fatte alcune precisazioni sia in termini di ambito di applicazione che di merito.

10. Il ruolo della perizia.

Negli ultimi anni, in modo sempre più pressante, esperienze di persone “normali” coinvolte in delitti divenuti famosi, grazie soprattutto all'effetto amplificativo dei mezzi di comunicazione di massa, hanno fatto sorgere vari interrogativi, ancora senza una risposta, sul reale significato del concetto di normalità legato sia alle c.d. “persone normali” sia alla personalità del delinquente.

⁶⁴ F. Sidoti, *Criminologia e investigazione*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 332.

⁶⁵ F. Sidoti, *Criminologia e investigazione*, op. cit., p. 312.

Madri apparentemente normali che vengono condannate per l'uccisione dei figli, figli spesso inconsapevoli del reale stato di salute dei loro genitori e famiglie sempre più disgregate che si dimostrano incapaci di rappresentare punti di riferimento certi per le nuove generazioni bisognose di guide, rappresentano ormai l'innegabile prova che spesso ciò che si ritiene "normale" è in realtà frutto di realtà molto più complesse che nascondono esistenze mai studiate, che, per varie ragioni, ancora non hanno trovato una valutazione effettiva della loro consistenza.

Secondo il nostro Codice penale l'imputabilità è legata sia all'età dell'autore del reato sia al suo stato mentale. In particolar modo chi si trova a giudicare sull'eventuale colpevolezza del sospettato, dell'indagato o dell'imputato, deve conoscere lo stato mentale in cui si trovava l'autore del reato. Se in presenza di un soggetto con una storia clinica di squilibrio mentale conclamato, resta poco spazio per valutazioni sulla sua capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso il fatto, nella maggior parte dei casi deve essere accertato quale sia lo stato mentale di colui che si presume abbia commesso il fatto.

Prima di analizzare il tema della perizia ed il suo ruolo è opportuno precisare che nel nostro Ordinamento ai sensi dell'art. 220 c.p.p., la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche non dipendenti da cause patologiche.

Pertanto, l'aspetto psicologico del presunto autore del reato è valutabile esclusivamente in ambito psicopatologico. La perizia psichiatrica ha scopo di rispondere a due quesiti: se l'imputato al momento del delitto si trovava, a causa di una "infermità", in un tale stato di mente che la sua capacità di intendere o di volere ("imputabilità") era esclusa ovvero grandemente diminuita (artt. 85, 88, 89 c.p.); se l'imputato, a causa della sua "infermità", potrà probabilmente commettere altri delitti in futuro in quanto "socialmente pericoloso" a norma dell'art. 203 c.p.⁶⁶.

L'ambito di ammissibilità della perizia delineato dall'art. 220 c.p.p. ha da tempo destato profonde critiche.

L'esperienza acquisita nel campo della perizia psichiatrica ha dimostrato la difficoltà di ammettere, in campo criminologico, una netta separazione tra normalità mentale e psicopatologia. Tra tali elementi esiste un limite molto sfumato e questo dato è reso evidente anche dal fatto che possono sussistere, in sede medico-legale psichiatrica, casi di "infermità" di mente non così gravi da ridurre "grandemente" la capacità di intendere e di volere. In tali casi abbiamo di fronte soggetti che

⁶⁶ Su tale aspetto vedi: G. Canepa, *Questioni medico legali in tema di perizia sulla personalità, in rapporto al nuovo codice di procedura penale*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 175-176.

sono affetti da “infermità” di mente e ciononostante “pienamente imputabili”. Ciò ha indotto taluni magistrati ad ampliare la sfera della perizia psichiatrica, aggiungendo ai primi due quesiti (sulla imputabilità e sulla pericolosità) un terzo quesito fondato sulla esistenza di “disturbi psichici” che non siano tali da “escludere” né da “scemare” grandemente “la capacità di intendere e di volere (imputabilità)”. In tali casi sarà possibile che il magistrato richieda al perito, sempre rimanendo nella sfera della perizia psichiatrica e quindi delle “qualità psichiche” dipendenti da “cause patologiche”, se i suddetti “disturbi” possano avere influito sulla “capacità a delinquere”, come tale intendendo un esplicito riferimento agli indici di valutazione di tale capacità, ai sensi dell’art. 133 c.p., ovvero abbiano concorso a determinare, sempre su base psicopatologica, forme di pericolosità qualificata, ad esempio l’abitualità e la professionalità nel delitto. Si tratta di questioni da valutare in riferimento a soggetti pienamente imputabili, ma affetti da disturbi psichici non tali da determinare né “vizio totale” né “vizio parziale” di mente. L’esperienza peritale psichiatrica ha dimostrato inoltre che le psicosi conclamate ben raramente sono all’origine dei comportamenti criminosi. Tali comportamenti sono più spesso inquadrabili in quella zona sfumata di interesse psicopatologico, che sta ai confini tra sanità mentale e psicopatologia e che si identifica spesso nei cosiddetti “disturbi della personalità”. Tale prospettiva psicopatologica “allargata” non significa psichiatrizzare la delinquenza ma considerare quanto di “normale” esiste anche nei casi di ordine psicopatologico, ovvero psichiatricamente “definiti”. Non si tratta quindi di presentare una perizia sulla personalità, o psicologica, sotto le false vesti di una perizia psichiatrica ma invece di allargare, per quest’ultima, la sua sfera di competenza ed il suo raggio di azione, sottolineando l’interesse, specie in criminologia, di quella sfumata zona d’ombra che indubbiamente esiste fra normalità mentale e psicopatologia. Si ritiene che vi sia la possibilità di studiare la dinamica del reato, sotto il profilo psicologico e psichiatrico: il che potrebbe domani costituire motivo di collaborazione con il magistrato anche ai fini dell’applicazione dell’art. 133 c.p., studiando con lui gli indici di valutazione della “capacità a delinquere”, la cui indagine effettivamente, al di là della attuale perizia sulla imputabilità e sulla pericolosità sociale, fa parte, della competenza clinica in questo campo. Potrà essere, questa, una via per andare verso una nuova forma di perizia psichiatrica, più approfondita, più globale, non limitata al settore psicopatologico di particolare gravità: una nuova perizia, attuabile meglio interpretando la legge vigente e senza richiedere ulteriori riforme; una nuova perizia che, superando qualsiasi assurdo divieto in campo clinico, permetta la effettiva e profonda comprensione della personalità dell’autore di reato, al fine di ricostruire la genesi e la dinamica della sua azione e di programmare, quindi, adeguati programmi di trattamento, finalizzati alla promozione umana ed alla risocializzazione⁶⁷.

⁶⁷ G. Canepa, *Questioni medico legali in tema di perizia sulla personalità, in rapporto al nuovo codice di*

Dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p. fu sostenuto che una diversa formulazione dei quesiti della perizia psichiatrica, più moderna ed accettabile, anche se rispettosa dell'attuale divieto contenuto nell'art. 220 del nuovo c.p.p., potrebbe favorire il superamento delle contrapposizioni degli psichiatri forensi sulle nozioni giuridiche di infermità e di pericolosità sociale. I quesiti della perizia psichiatrica potrebbero essere riformulati in tal modo:

1) se al momento dei fatti di cui è imputato il periziando abbia manifestato disturbi psicopatologici ed in caso affermativo di che tipo e di quale gravità;

2) se questi disturbi psichici abbiano inciso sulle capacità del soggetto di comprendere il significato del comportamento delinquenziale secondo schemi abituali di pensiero ed in quale misura relativamente agli artt. 88 e 89 c.p.;

3) se tali disturbi persistano al momento dell'indagine peritale e quale prognosi debba essere formulata relativamente alle possibilità e necessità terapeutiche del caso⁶⁸.

Il tema della perizia ancora è frutto di dibattiti.

Nella psichiatria forense moderna è consolidato un punto fondamentale della dottrina di Georget⁶⁹: il delitto è sintomo di patologia mentale quando l'autore non ricava da esso un vantaggio positivo. Infatti tutte le azioni della persona sana di mente sono finalizzate ad un vantaggio che può essere legittimo (progredire nella carriera lavorativa, allargare i rapporti sociali, raggiungere traguardi economici con mezzi leciti ecc.) o illegittimo (eliminare un rivale, rapinare per ottenere denaro, uccidere uno sconosciuto venendo pagato per farlo ecc.). Ne deriva che il buon cittadino ed il delinquente sono spinti da interesse personale ad ottenere un vantaggio, differenziandosi il primo dal secondo quanto all'impiego dei mezzi ed alla non rilevanza penale delle conseguenze⁷⁰.

Per completezza d'informazione occorre riferire che c'è chi ritiene che se fosse trasferita nella fase dell'esecuzione, l'acquisizione degli elementi di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo non incontrerebbe più quelle difficoltà, resistenze, remore che ne

procedura penale, in *Rassegna italiana di criminologia*, Giuffrè, Milano, 1990, pag. 185-187.

⁶⁸ T. Bandini, *Problematiche di psichiatria e di psicologia forense con riferimento anche alle perizie sulle persone offese nei procedimenti per reati di violenza sessuale, di maltrattamento e simili*, in *Problemi medico-legali della giustizia penale*, Montegrotto T., 4-6 nov. 1988, in *Quaderni del Consiglio superiore della Magistratura*, 4 (30), 1989, p. 88-98.

⁶⁹ Nel 1826 Georget (1795-1828) pubblica: *Discussion médico-légale sur la folie ou alienation mentale, suivie de l'examen du procès criminel d'Henriette Corner et de plusieurs autres procès dans les quelles cette maladie a été alléguée comme moyen de défense*, che attraverso l'analisi degli atti di 11 processi individua una particolare affezione mentale, la follia parziale o monomania che anziché investire l'intera psiche come la demenza per così dire copre soltanto la condotta criminosa, lasciando intatti gli altri comportamenti del medesimo soggetto. Egli scrive in proposito che "la follia parziale, limitata al compimento del crimine (...) esclude la colpeabilità e toglie a colui che ne è colpito la responsabilità della sua condotta, aggiungendo (...) l'esistenza dell'alienazione mentale deve essere ammessa in colui che commette un omicidio senza un interesse positivo, senza motivazioni criminali, senza una passione ragionevole, se si può impiegare questa espressione". La citazione è contenuta in P. Baima Bollone, *Dall'antropologia criminale alla criminologia*, Giappichelli, Torino, p. 73.

⁷⁰ Introna F., *Se e come siano da modificare le vigenti norme sull'imputabilità*, in *Riv. It. Med. Leg.* n. XXI, 1999, p. 637-726.

hanno finora vanificato la concreta applicazione⁷¹ da cui discende l'affermazione che l'art. 133 c.p. non è di fatto applicabile in un processo monofasico e che andrebbe riconosciuta la divisione del processo in due fasi⁷²: trasferita in una seconda fase, l'acquisizione di elementi di valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo non incontrerebbe le difficoltà che ne hanno finora vanificato l'applicazione⁷³.

La struttura del processo penale è funzionale soprattutto all'accertamento del fatto ma non alla "conoscenza" della persona, nella specie, dell'autore di reato. Nei piccoli processi di cui si compone la *routine* giudiziaria, la base conoscitiva del giudizio prognostico circa la "capacità a delinquere" è in genere attinta a due uniche fonti: il certificato penale e lo status sociale del condannato. In definitiva, il giudizio è sbilanciato sul fatto perché, essendo il nostro modello commisurativo di tipo monofasico, si teme che "troppa" conoscenza dell'imputato già nella fase in cui si decide del fatto possa comportare il rischio di una maggiore severità nella condanna o di una doppia valutazione delle medesime circostanze⁷⁴.

Nel processo penale non è importante dare la risposta giusta, ma evitare la risposta sbagliata. Una pronuncia su un complesso caso giudiziario richiede una tale molteplicità di conoscenze da escludere in via preliminare l'esistenza di un esperto che le possieda tutte. Soltanto un magistrato può intervenire in via sintetica e conclusiva, oltre che imparziale e giuridicamente appropriata. È dunque da rigettare l'argomentazione che considera la perizia un risultato che non può essere disatteso nella sua scientificità definitiva⁷⁵.

Occorre un cambiamento del rapporto tra il diritto e la scienza, che tenga conto della notevole incertezza scientifica, sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo, che caratterizza il sapere psichiatrico in tema di malattia mentale. La costruzione giuridica della scienza non può più limitarsi, infatti, come fino ad ora ci si era illusi, a recepire, conformemente a una visione della scienza certa e neutrale, le proposizioni che la scienza porge, ma è necessario passare ad una condizione di reciproco scambio critico in cui il diritto, trovandosi a regolare una scienza incerta nei due significati precedentemente indicati, deve da un lato esprimere valutazioni sul sapere scientifico, dall'altro rendere ragione (anche) della scientificità delle proprie scelte. Di questa realtà

⁷¹ B. Pannain, M. Pannain, M. Albino, *Nuove prospettive nel c.p.p. '88 in tema di giudizio sulla personalità del soggetto attivo del reato. Esigenza di riconsiderare la divisione del processo in due fasi per l'effettiva utilizzazione dei parametri indicati nell'art. 133 c.p.*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 303.

⁷² G. Conso, *Prime considerazioni sulla possibilità di dividere il processo penale in due fasi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 11, 1968, p. 706-712.

⁷³ B. Pannain, M. Pannain, M. Albino, *Nuove prospettive nel c.p.p. '88 in tema di giudizio sulla personalità del soggetto attivo del reato. Esigenza di riconsiderare la divisione del processo in due fasi per l'effettiva utilizzazione dei parametri indicati nell'art. 133 c.p.*, op. cit., 1990, p.

⁷⁴ R. Henham, G. Mannozi, *Il ruolo delle vittime nel processo penale e nella commisurazione della pena: un'analisi delle scelte normative e politico-criminali effettuate nell'ordinamento inglese e in quello italiano*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 714 e bibliografia ivi citata.

⁷⁵ F. Sidoti, *Criminologia e investigazione*, op. cit., p. 347.

sembrano ormai essere consapevoli anche i giudici, quando affermano che, allorché le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull'imputato siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dover seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite⁷⁶.

11. L'impulso a confessare: il contributo di Theodor Reik.

Dopo aver chiarito l'importanza dell'attività investigativa e la necessità di comprendere la complessità del fenomeno criminale, è opportuno citare il caso in cui il reo confessi la commissione di un reato. In questa sede non è importante la disciplina legale della confessione ma, piuttosto, ciò che spinge una persona a rendere una dichiarazione che è a sé sfavorevole ed allo stesso tempo fondante la sua colpevolezza. Anche se può apparire, a prima vista, assurdo, la confessione non va intesa in senso assoluto perché, come la pratica insegna, può accadere che una persona confessi un reato, mai commesso, per varie ragioni.

La confessione è una ripetizione di azioni o di determinati comportamenti, sostituiti da spostamenti, con diverso materiale emotivo, giacché le parole devono sostituire l'azione⁷⁷.

Poiché si ritiene che un certo bisogno di punizione trova la sua parziale soddisfazione nella costrizione a confessare e che la sensazione di colpa, opponendosi ai desideri proibiti, trova una soddisfazione parziale nella confessione⁷⁸, ne deriva che subire l'ansia della confessione e l'atto della confessione, che è sentito, esso stesso, come doloroso, rappresenta perciò quella parziale soddisfazione del bisogno di punizione che reclamiamo per la confessione⁷⁹.

Si può realmente comprendere l'importanza della confessione e le dinamiche che ad essa sono collegate se si considera che una parte dell'individuo tende a rimuovere certi ricordi e che la rimozione è un processo che consiste nel respingere e nel porre al di fuori della coscienza certi impulsi e certi pensieri. Il materiale rimosso esercita una pressione continua contro la censura

⁷⁶ M. Bertolino, *Le incertezze della scienza e le incertezze del diritto a confronto sul tema della infermità mentale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 542 e bibliografia ivi citata; Corte cass., sent. 07.07.2000, in CED 216613.

⁷⁷ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 184.

⁷⁸ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 186.

⁷⁹ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 188.

psichica che impedisce l'accesso al preconcio⁸⁰.

La costrizione a confessare può essere considerata una delle forze più potenti che portano al ritorno del rimosso⁸¹. La spinta irresistibile a confessare è una tendenza inconscia verso l'espressione degli impulsi istintuali rimossi, modificata dall'influenza del bisogno di punizione. La sua conseguenza è la confessione che inconsciamente rappresenta una punizione e che soddisfa in parte il bisogno di punizione⁸².

Hans Gross afferma, nella sua Enciclopedia criminologica, approssimativamente con queste parole, che la confessione è un fenomeno psicologico unico, difficilmente spiegabile, perché lavora sempre a danno di chi si confessa⁸³.

La confessione quindi non significa solo una diminuzione del bisogno inconscio di punizione, significa anche il suo parziale appagamento. Diminuisce e soddisfa il bisogno di punizione della società. La causa dell'effetto espiatorio e catartico della confessione sul pubblico deve essere cercata a questo punto. La società dimostra la sua gratitudine per la confessione, con la quale il criminale la alleggerisce del suo inconscio sentimento di colpa e reagisce con equanimità nel giudicare il suo atto. In realtà la confessione è il primo passo del criminale per rientrare nella società. Confessando trova la prima possibilità per un ritorno alla comunità dalla quale egli stesso si era estraniato col suo atto. Le autorità legali fanno anch'esse opposizione a questo riavvicinamento, a questo primo tentativo di riconciliazione con la società, e considerano la confessione semplicemente una circostanza attenuante. In tutto il complesso di questo processo psichico, di cui il processo in tribunale non è che la semplice forma esterna, il magistrato o il giudice di un tribunale penale funzionano inconsciamente come il tipico sostituto paterno, che condanna e perdona, che giudica e conforta. Confessando il criminale ha ammesso di aver agito male verso la comunità e mostra l'intenzione di rientrare nella società, dichiarandosi meritevole di castigo. Il fuoruscito comincia il penoso cammino che deve riportarlo nella famiglia umana⁸⁴.

Non sono pochi i reati la cui risoluzione è legata alla confessione.

12. L'indagato e l'imputato.

⁸⁰ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 195.

⁸¹ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 195.

⁸² T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 226.

⁸³ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 233.

⁸⁴ T. Reik, *The Compulsion to Confess. On the Psychoanalysis of Crime and Punishment*, op. cit., p. 248-249.

Considerata l'attuale confusione mediatica, è necessario specificare i diversi significati degli statuti personali che una persona può assumere all'interno di un contesto processuale, in particolar modo la differenza tra l'essere indagato o imputato.

Il soggetto indagato è colui a carico del quale si stanno svolgendo le indagini dirette a raccogliere gli elementi probatori necessari per stabilire l'eventuale necessità di esercitare l'azione penale da parte del P.M. qualora non ricorrano i presupposti per richiedere l'archiviazione.

Ai sensi dell'art. 60 c.p.p.: "Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. L'art. 61 c.p.p. prevede che: "I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari".

Una persona può acquisire nel corso delle indagini preliminari e del processo più status, si discute di persona informata sui fatti e di indagato nella fase delle indagini preliminari e di testimone e di imputato nella fase processuale in cui è stato emesso il provvedimento di rinvio a giudizio dell'indagato che acquisirà lo status di imputato⁸⁵. Il differente grado di coinvolgimento dell'indagato che può essere ricollegabile, anche se non necessariamente, ad un avviso di garanzia rispetto ad una mera iscrizione nell'apposito registro, comporta che presentare un soggetto come destinatario di un avviso di garanzia mentre è soltanto iscritto nel registro degli indagati può avere certamente un effetto lesivo della reputazione⁸⁶.

È opportuno precisare che l'esercizio del diritto di cronaca è possibile anche in pendenza del processo penale, non potendosi riconoscere all'imputato un diritto alla tutela della propria reputazione in misura maggiore di quanto non spetti agli altri soggetti⁸⁷. Se poi si considera che l'ambito di liceità della cronaca giudiziaria si è certamente esteso da quando l'art. 114 comma 7 c.p.p. consente in ogni caso la pubblicazione del contenuto di atti del procedimento penale non coperti dal segreto, si comprende come debba considerarsi lecita, sia nella prospettiva della tutela

⁸⁵ Dispone l'art. 405 del c.p.p. che:

1. "Il pubblico ministero, qualora non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

1 *bis*. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415 *bis*, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

⁸⁶ Cass. penale, sez. I, 31 agosto 2001, n. 34544.

⁸⁷ Cass., sez. VI, 28 gennaio 1969, m. 111530.

delle indagini sia nella prospettiva della tutela delle persone, la diffusione della notizia dell'arresto di una persona sottoposta a indagini⁸⁸, come di ogni altra notizia desunta, senza richiami testuali, dal testo di un atto non coperto da segreto⁸⁹.

Tuttavia, il giornalista, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato e non può tacciare quindi lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata⁹⁰. È vero, infatti, che sulla presunzione costituzionale di non colpevolezza dell'imputato prevale l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di rilievo sociale relativi all'esercizio dell'attività giudiziaria⁹¹, ma è anche vero che, come affermato dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può tradursi nella celebrazione di pseudoprocessi, che inducano la pubblica opinione a “prendere conclusioni” sulla base di quanto viene diffuso dai mezzi di comunicazione di massa, con il rischio ulteriore di una perdita di fiducia nell'autorità giudiziaria, in aggiunta alla violazione della presunzione di non colpevolezza degli accusati⁹².

Non è superfluo ricordare, visto ciò che accade, che la colpevolezza dell'imputato si ritiene accertata quando sia intervenuta una sentenza definitiva con cui sia stata accertata e provata, oltre ogni ragionevole dubbio, davanti ad un giudice naturale, terzo, imparziale, indipendente ed autonomo sulla base delle prove formate in dibattimento, ad eccezione dei casi in cui la prova non si forma in dibattimento, nel pieno contraddittorio tra le parti a cui deve essere garantito di esercitare tutti i diritti ed i poteri che sono diretti all'emanazione di una sentenza frutto di un giusto processo.

Alla luce di quanto detto finora si comprende come pochi siano gli elementi in possesso dei giornalisti che sempre più ritengono di aver già compreso una realtà che ancora è in corso di accertamento e che sarà interpretabile solo quando si saranno accertati i fatti come si sono realmente verificati e non come sono stati presentati all'opinione pubblica dai giornalisti. Sono tantissimi i casi di persone indicate in un articolo giornalistico come colpevoli di un reato che in realtà non vengono ritenute tali dal giudice competente.

Neanche la differenza tra l'essere indagato ed imputato è spesso posta nella giusta cornice comunicativa e, in tal modo, l'opinione pubblica viene spinta verso un'idea piuttosto che un'altra. Ciò ha dato vita alla classica divisione tra “innocentisti” e “colpevolisti”.

In molti dimenticano che non sempre i colpevoli vengono individuati e condannati, tanti sono i casi di detenzione ingiusta che producono richieste di risarcimenti danni che non potranno ridare

⁸⁸ Cass., sez. VI, 16 maggio 1995, m. 202217.

⁸⁹ Cass., sez. I, 11 luglio 1994, m. 199918.

⁹⁰ Cass., sez. V, 21 marzo 1991, m. 187194.

⁹¹ Cass., sez. V, 18 dicembre 1980, m. 148100.

⁹² Vedi la sentenza C.E.D.U. 26 aprile 1979, caso Sunday Times.

al detenuto non colpevole il ripristino della reputazione goduta prima del coinvolgimento processuale sfociato nella ingiusta detenzione. In questi casi i giornalisti che avevano riempito intere pagine con le loro osservazioni, sempre in chiave colpevolista, si limiteranno, quando ciò accade, in un piccolo articolo o in un breve servizio televisivo, a comunicare l'errore giudiziario che è avvenuto, nella consapevolezza che l'opinione pubblica, pronta a schierarsi quando si trattava di dichiararsi "colpevolisti" o "innocentisti", rimarrà indifferente poiché troppo impegnata a discutere il caso del giorno.

È noto che l'errore giudiziario, a differenza dell'errore storiografico o di quello scientifico, non è mai fecondo, essendo le sue conseguenze in gran parte irreparabili specie se esso è compiuto a danno dell'accusato⁹³.

Il cittadino avverte con sempre maggiore grado di allarme la incertezza del risultato di qualunque processo: sempre più consapevole che non basta avere ragione, e neppure basta saperla far valere, ma, più che mai, è indispensabile trovar chi l'intenda⁹⁴.

13. Conclusioni.

La previsione di diverse classificazioni dei delinquenti serve strumentalmente per comprendere che la proposizione di una chiave di lettura unitaria del fenomeno delinquenziale è fuorviante, poiché non consente di cogliere i diversi aspetti del singolo soggetto autore del reato.

Se ogni reo viene considerato destinatario di un trattamento sanzionatorio indifferenziato, ciò comporta che l'obiettivo di recupero sociale viene meno, tale trattamento dovrebbe essere *ad personam* in modo da cogliere lo specifico di ogni individuo.

Se non esiste un criterio di diversificazione del "trattamento giornalistico" delle diverse notizie di reato e dei presunti colpevoli, non è chiaro come possa l'opinione pubblica ricevere una informazione seria che le permetta di cogliere le diverse conseguenze dell'agire criminoso, posto che se tutti i criminali vengono presentati come soggetti standard, ogni specificità, che è insita nella storia del singolo, perde valore, rendendo inapprezzabile il reale *modus decidendi* del reo.

È ormai chiaro che, i nuovi *media* non inquadrano più gli avvenimenti in visioni generali complessive, l'informazione, cioè, non è più trasmessa rispettando la genesi ed i processi causativi sottesi agli avvenimenti stessi, ma si è trasformata in informazione scheggiata, secondo il modello del linguaggio da spot pubblicitario. Viene quindi prodotta un'informazione spesso superficiale e

⁹³ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Bari, 1989, p. 31.

⁹⁴ G. Contento, *L'insostenibile incertezza delle decisioni giudiziarie*, in *L'indice penale*, I, 3, settembre-dicembre 1998, p. 962-963.

riduttiva⁹⁵.

Se fino a qualche decennio fa la società moderna, la società del rischio si era illusa di trovare nelle scienze risposte certe, in particolare sulle cause e sulle responsabilità di eventuali gravi danni sociali, attualmente sono gli stessi scienziati, ma anche i giudici che a quelle scienze si appellano, che devono essere consapevoli della mutabilità e della precarietà del sapere scientifico. Oggi non si può non avere la consapevolezza dell'incertezza scientifica⁹⁶.

*Docente di Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10, Università degli studi di Enna - Kore

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 31 GENNAIO 2018 – ANNO XVIII

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -
Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata
presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562*



*La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 classe A - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).
Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 www.ambientediritto.it*

⁹⁵ L. De Cataldo Neuburger, *Mass media, violenza e giustizia spettacolo*, Cedam, Padova, 1996, p. 221, 252. Vedi anche: C. Serra, *Proposte di criminologia applicata 2000*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 482-483.

⁹⁶ M. Bertolino, *Le incertezze della scienza e le incertezze del diritto a confronto sul tema della infermità mentale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 540 e bibliografia ivi citata.